TITOLO V - NORME SPECIALI E GENERALI

CAPO I - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI LUR 28/99 e s.m.i

Art. 67 Classificazione del comune e definizione del centro urbano

67.01 Il comune di GALLIATE in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Allegato A alla D.C.R. n° 191-43016 nonché dell'Allegato A alla DGR 8-02-2010 n.85-13268 (Criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione), risulta compreso nella classificazione della rete PRIMARIA dei COMUNI POLO della PROVINCIA di NOVARA:

Comune SUB POLO: GALLIATE* (v. D.C.R 191-43016 del 20-11-2012) *compreso nell'area di programmazione commerciale di NOVARA

Art. 68 Classificazione delle zone di insediamento commerciale

68.01 Nel Comune di GALLIATE si riconoscono le seguenti zone di insediamento: Addensamenti:

Tipo	Descrizione	Vedi Tav. P5.a e Allegato 3 – Ambiti di Insed. Comm.
A.1	ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE: È l'ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell'area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della Lr 56/77 e s.m.i.	- Zona delimitata
A.4	ADDENSAMENTO COMMERCIALE URBANO MINORE O DEBOLE: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1, A.2, A.3. Sono ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nei centri abitati e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari di livello urbano locale caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di addensamento.	Ticino - A.4.2 Asse viario via

Tipo	Descrizione	Vedi Tav. P5.a e Allegato 3
		- Ambiti di Insed. Comm.
L.1	LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE	- Su asse viario di Via
	NON ADDENSATE:	Adamello
	Si riconoscono in aree che non hanno le	- Su asse viario Via Trieste
	caratteristiche per essere classificate A.1, A.2,	- Su assi viari di Via
	A.3, A.4 e A.5. Sono aree totalmente intercluse	Trieste-Gambaro
	per almeno tre lati nell'ambito del centro	- in Largo Tricolore
	abitato, preferibilmente lambite o percorse da	
	assi viari di livello urbano. Sono candidate ad	
	ospitare attività rivolte al servizio dei residenti	
	o al potenziamento dell'offerta nel quadro del	
	processo di riqualificazione urbana.	

Tipo	Descrizione	Vedi Tav. P5.a e Allegato 3 – Ambiti di Insed. Comm.
L.2	LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO-PERIFERICHE NON ADDENSATE: Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del centro abitato ed anche immediatamente all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il PCTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia.	- Su asse viario di Via Novara e Via Roma - Su asse viario di Variante

68.02 L'addensamento A.1 comprende entrambi i fronti delle vie di perimetrazione includendovi gli edifici che vi prospettano.

Per gli addensamenti A.4 resta inteso che il confine fisico, indicato cartograficamente sulla sede stradale, comprende entrambi i fronti dell'arteria includendovi gli edifici che vi prospettano o che, se interni, sono raggiungibili con accesso diretto dall'arteria. Inoltre appartengono all'addensamento gli edifici ubicati in fregio alle vie perpendicolari e parallele individuabili come da parametro E.4 (Prospetto 2 art. 13 **D.C.R 191-43016 del 20-11-2012**) in una estensione massima di mt. 100 calcolata dell'ultimo esercizio rilevato sull'asse A.4 alla data di adozione delle presenti norme.

- 68.03 Addensamenti e Localizzazioni riconosciute sono rappresentate nell'Allegato 3 alle presenti norme (*Allegato 3 Ambiti di insediamento commerciale*) e nella Tav. P5.a *Vincoli, prescrizioni, rispetti, servizi 1:5.000.*
- 68.04 Le localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1 sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della D.C.R 191-43016, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso commerciale già al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale; il suddetto riconoscimento avviene

mediante l'applicazione di tutti i parametri di cui al Prospetto 4 dell'art. 14 della D.C.R 191-43016 senza alcuna possibilità di deroga.

Art. 69 Compatibilità territoriale dello sviluppo

69.01 E' interamente richiamata la Tabella 3 dell'art. 17 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012

Art. 70 Attuazione della destinazione d'uso commerciale

- 70.01 La destinazione d'uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti principi:
 - a) commercio al dettaglio: è attribuita nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Ai sensi dell'art. 26, primo comma, lettera f) della Lur 56/1977 e s.m.i., come sostituita dalla Lr sul commercio, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;
 - b) commercio all'ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.
- 70.02 La destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all'art. 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.

Art. 71 Strutture di vendita

- 71.01 Nel territorio Comunale di GALLIATE nel rispetto della Tabella della Compatibilità territoriale allo sviluppo (Tabella 6 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti:
 - esercizi di vicinato: consentiti anche esternamente all'Addensamento e alle localizzazioni commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante;
 - 2) medie e grandi strutture di vendita: consentite esclusivamente negli Addensamenti e nelle Localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.
- 71.02 La Superficie di Vendita, ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando la sola area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la Superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o dell'autorizzazione edilizia. La Superficie di Vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione; essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

Art. 72 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

72.01 Le nuove aperture, il trasferimento e le variazioni della superficie e del settore merceologico di esercizi commerciali sono soggette a quanto disposto dall'art. 15 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.

Art. 73 Misure di tutela dei beni culturali e ambientali

- 73.01 Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell'art. 24 della Lur 56/1977 e s.m.i., della L 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della L 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico) e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.
- 73.02 Nell'addensamento A1 del Comune di GALLIATE nella parte in cui coincide con la perimetrazione del nucleo storico individuato ai sensi dell'art. 24 della Lur n. 56/1977 quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale, ogni intervento edilizio funzionale all'esercizio dell'attività commerciale è soggetto al rispetto dei disposti dell'articolato delle NdA del PRG.

Art. 74 Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta

- Tabella allegata al comma 3 dell'art. 25 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.
- Ai sensi dell'art. 21, secondo comma della Lur n. 56/1977, come sostituito dalla Lr sul commercio n. 28/99 e s.m.i., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'art. 21 della Lur n. 56/1977 e s.m.i., lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie, ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6 dell'art. 25 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012; la restante quota può essere reperita in aree private.
- Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti ed attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro Sul genera lo standard specifico stabilito dall'art. 21 della Lur 57/77 e s.m.i.

Art. 75 Verifiche di impatto sulla viabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della **D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012**, per quanto attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle stesse subordinata; sono interessate attività commerciali (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico) con superficie di vendita superiore a mq. 900 se insediate in Addensamenti A5 e Localizzazioni L2, ovvero a mq 1.800 secondo le zone di insediamento. Si richiamano le particolari fattispecie e modalità previste all'art. 26, comma 3° ter e seguenti, della D.C.R. sopra richiamata.

Art. 76 Verifiche di compatibilità ambientale

Ai sensi e per gli effetti 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, la valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all'art. 4 e dall'allegato B1 della Lr 40/98, è coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui al 7° e 8° comma dell'art. 26 Lur 56/77 s.m.i.

Art. 77 Progetto unitario di coordinamento

- 77.01 Il Progetto Unitario di Coordinamento va approvato dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui siano riconosciuti nel territorio del Comune addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L.2, successivamente al parere della provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli articoli 13 e 14 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.
- 77.02 Tale progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all'art. 26 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell'intera area, secondo quanto indicato all'articolo 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.
- 17.03 L'approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento da parte del Comune è condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire. Il progetto approvato può essere attuato per parti con SUE, purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'area.

Art. 78 Contestualità tra autorizzazioni commerciali e permessi di costruire

78.01 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della Lr 28/99 e dell'art. 28 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, per quanto attiene al rilascio dei permessi di costruire e delle autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all'art. 28 della DCR già citata.

